

# Quali OBBLIGHI per evitare guai

Ing. Massimo Rivalta  
presidente Animac

Settembre è tempo di decisioni, verifiche periodiche, ricerca di nuovi impianti da installare e, perché no, per riqualificare quelli vecchi, mentre la normativa incalza sui Responsabili della sicurezza (Rspp) e i Datori di lavoro. Quali gli obblighi di legge per la messa in servizio, la sicurezza e la manutenzione degli impianti che, in termini più tecnici e normativi, significa il richiamo a precise disposizioni normative. Alcune indicazioni da tener bene a mente.

**F**inalmente, la fresca aria settembrina riempie le giornate ancora vive di luce estiva e l'attività lavorativa riprende da dove si era arrestata all'inizio delle ferie.

Settembre è tempo di decisioni, verifiche periodiche, ricerca di nuovi impianti da installare e, perché no, per riqualificare quelli vecchi, mentre la normativa incalza sui responsabili della sicurezza (Rspp) e i datori di lavoro.

## Cosa dice la legge

E' importante, quindi, ricordare quali sono gli obblighi di legge per la messa in servizio, la sicurezza e la manutenzione degli impianti che, in termini più tecnici e normativi, significa il richiamo alle seguenti disposizioni normative:

- DM 329/04 attuativo del Dlgs 93/2000 che recepiva la 97/23/CE PED, Messa in servizio e successive verifiche periodiche;
- DM 11/04/2011, Obbligo delle verifiche

- periodiche attrezzature e impianti;
- Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09, Obbligo di manutenzione e controlli;
- DM 147/2006, Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi - inquinamento da gas freon;
- Dpr 15 febbraio 2006, n.147, Regolamento concernente modalità per il controllo e il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.

In merito a quanto appena riportato, ecco gli obblighi cui sottoporre gli impianti a pressione come previsto dal vigente quadro normativo.

## Messa in servizio

- *Verifica di Messa in servizio e Prima Messa in servizio dell'impianto*  
Eseguita da Inail, è obbligatoria (ad

esclusione dei casi previsti di esenzione) in caso di:

- Nuovi impianti;
- Impianti modificati;
- Impianti traslocati.

## • Casi in esenzione

Sono esentati, oltre ai casi specifici previsti dal DM 329/04, gli impianti acquistati o modificati dopo il 2004 e già in regola con la normativa precedente, cioè di chi ha effettuato regolarmente le verifiche periodiche di funzionamento e di integrità alle scadenze indicate.

## • Istruzione della pratica di Verifica di Messa in servizio e Denuncia Prima Messa in servizio

L'istruzione della pratica di Verifica di Messa in servizio e Denuncia Prima Messa in servizio è di competenza dell'utilizzatore dell'impianto, così come è di competenza dell'utilizzatore dell'impianto l'obbligo delle

denunce periodiche come previsto dal DM 11/04/2011.

• **Documenti da inviare**

Questi i documenti che è necessario inviare agli Enti preposti:

- 1) Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà;
- 2) Verifica di Messa in Servizio;
- 3) Relazione Tecnica con schema impianto;
- 4) Richiesta di Verifiche di Riqualificazione Periodica (come disposto dall'Allegato VII del DM 81/08 da richiedere a Inail, Asl e/o Soggetti Abilitati).

Un segnale chiaro per gli Rspp, Aspp e tutti gli addetti alla sicurezza (ivi compresi, sempre, i datori di lavoro) che non possono non conoscere cosa dice la norma né, tantomeno, permettersi una interpretazione differente da quella del legislatore che l'ha scritta.

Proviamo a ricordare cosa succede in caso di "distrazione" degli adempimenti previsti obbligatoriamente dalla legge, iniziando col ripotare l'articolo interessato in modo da avere ben presente il contesto legislativo in cui si opera.

**Dlgs 81/08 Art. 71 c.11**

"Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'Inail che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi a propria scelta delle Asl/Arpa o di Soggetti Privati Abilitati (...). Le successive verifiche

sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dai Soggetti Abilitati o dalle Asl/Arpa".

Altra situazione, quasi sempre presente (stiamo parlando di una base statistica di oltre il 90% degli impianti presenti e tranquillamente funzionanti) riguarda l'installazione e l'uso conforme delle attrezzature a pressione, come richiamato nel comma 4 dello stesso articolo. Infatti, ai sensi dell'art. 71, comma 4 e comma 8 del Dlgs n. 81/2008, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell'art. 71 del Dlgs n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione *siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto*, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) *siano sottoposte a interventi di controllo periodici*, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.

Naturalmente riportiamo, evidenzian-dole, anche le condanne per mancata esecuzione delle attività di controllo indicate sopra.

**Occhio alle condanne**

**art. 87, comma 2, lett. c)**

- La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da "persona competente".
- Per il non rispetto dell'art. 71, comma 11 del Dlgs n. 81/2008, la norma cita testualmente:

"Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del Dlgs n.81/2008).

Animac è a disposizione per gli installatori che ci volessero contattare ma anche, e soprattutto, per gli utilizzatori finali dell'impianto, per i Responsabili della Sicurezza, per i datori di lavoro che avessero dubbi e/o necessità di chiarimenti e interventi per sanare una situazione in un'Italia che, invece di essere all'avanguardia, rasenta la vergogna.

